

REGOLAMENTO GENERALE

per

**LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI
INGEGNERIA NEI SETTORI SPECIALI**

del

**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE
ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.**

in sigla

**CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE
S.P.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.05.2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.09.2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.03.2021



**Il Consorzio Depurazione del Savonese SpA
Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Flavio Bazzandini)**

Indice

Art. 1 - Inquadramento generale, finalità, principi del regolamento, soglie e definizioni.	Pag. 2
Art. 1.1 - Calcolo delle soglie.	Pag. 2
Art. 1.2 - Definizioni.	Pag. 2
Art. 2 – AUTORIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	
Art. 2.1 - Esame e valutazione delle offerte.	Pag. 4
Art. 2.2 - Commissione giudicatrice nelle procedure effettuate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.	Pag. 4
Art. 3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO TRAMITE INTERPELLI.	Pag. 5
Art. 3.1 - Affidamenti per importi inferiori a € 40.000,00.	Pag. 5
Art. 3.2 - Affidamento lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 40.000,00 fino alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 comma 2 del Codice mediante interpello.	Pag. 5
Art. 3.3 - Affidamento servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi per importi pari o superiori ad € 40.000,00 fino alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 comma 2 del Codice mediante interpello.	Pag. 6
Art. 4 - Individuazione degli operatori economici da invitare all’interpello tramite indagine di mercato.	Pag. 6
Art. 5 - Individuazione degli operatori economici da invitare all’interpello tramite formazione di elenchi.	Pag. 8
Art. 6 - Formalizzazione dell’interpello.	Pag. 8
Art. 7 - Termini e modalità di ricezione delle offerte negli interpelli.	Pag. 9
Art. 8 - Principio di rotazione.	Pag. 9
Art. 9 - Disciplina delle possibili deroghe al principio di rotazione.	Pag. 9
Art. 10 - PROCEDURE ORDINARIE PER LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE.	Pag. 10
Art. 10.1 - Ambiti di pubblicità procedura aperta o ristretta.	Pag. 10
Art. 10.2 - Termini e modalità per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.	Pag. 11
Art. 11 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE.	Pag. 11
Art. 11.1 - Criteri di aggiudicazione.	Pag. 11
Art. 11.2 - Conclusione della procedura – Determinazione di affidamento.	Pag. 13
Art. 12 - FASE POST AGGIUDICAZIONE.	Pag. 13
Art. 12.1 - Termine dilatorio, stipulazione del contratto e facoltà di recesso	Pag. 13
Art. 12.2 - Garanzie e coperture assicurative	Pag. 13
Art. 12.3 - Tracciabilità e split payment.	Pag. 14
Art. 12.4 - Esecuzione del contratto di lavori, controlli, verifiche di conformità e collaudi.	Pag. 14
Art. 12.5 - Verifiche di conformità di forniture di beni e di servizi ed eventuale contabilità.	Pag. 14
Art. 12.6 - Subappalto e sub-affidamenti	Pag. 15
Art. 13 - RICERCA DI MERCATO.	Pag. 15
Art. 14 - NORME GENERALI.	Pag. 15
Art. 14.1 - Obbligo di riservatezza.	Pag. 15
Art. 14.2 - Tutela della privacy.	Pag. 16
Art. 14.3 - Doveri di correttezza.	Pag. 16
Art. 14.4 - Concorrenza.	Pag. 16
Art. 14.5 - Politica Ambientale.	Pag. 16
Art. 14.6 - Normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.	Pag. 17
Art. 14.7 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti all’applicazione del Protocollo per l’intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici	Pag. 18
Art. 14.8 - Cause di incompatibilità generale e divieti.	Pag. 18
Art. 14.9 - Obblighi di trasparenza relativi agli atti delle procedure semplificate.	Pag. 18
Art. 14.10 - Cassa interna.	Pag. 18
Art. 14.11 - Riferimenti generali e adeguamento dinamico.	Pag. 18
Art. 14.12 - Rinvio	Pag. 18

Art. 1 - Inquadramento generale, finalità, principi del regolamento, soglie e definizioni.

1. Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito indicato in breve “**Consorzio S.p.A.**”) opera nel settore idrico ex art. 117 del D. Lgs 50/2016 (di seguito indicato in breve “**Codice**”) nell’area territoriale di competenza e per quanto riguarda l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, applica la normativa propria dei Settori Speciali di cui agli artt. 114 e segg. del Codice.
2. Consorzio S.p.A., in qualità di ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. t) del Codice, assume la caratteristica di “**impresa pubblica**”. Per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria applica il Codice (artt. 114 e s.s.), mentre per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria applica il presente Regolamento ai sensi dell’art. 36, comma 8 del Codice in base al quale *“Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza”* e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dagli artt. 34 e 42 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Consorzio S.p.A. potrà comunque discrezionalmente, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle previste nel presente regolamento generale per lavori, servizi e forniture (di seguito indicato in breve “**Regolamento**”).
4. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’affidamento, la stipulazione e l’esecuzione di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all’art. 35 comma 2 del Codice stesso. Le soglie si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall’art. 35, comma 3 del Codice.
5. Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ove applicabili, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.
6. Consorzio S.p.A. ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale dandone, preventiva comunicazione nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare offerta.

Art. 1.1 – Calcolo delle soglie.

1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione, di proroga o rinnovo dello stesso e di variante.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art 35 del Codice.

Art. 1.2 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- «**A.N.A.C.**» Autorità Nazionale Anticorruzione è l’Autorità che vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal Codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del Codice stesso, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

- «**settori speciali**» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del Codice;
- «**contratti sotto soglia**» sono i contratti pubblici, per i settori speciali, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del Codice;
- «**contratti di rilevanza comunitaria**» sono i contratti pubblici, per i settori speciali, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 del Codice;
- «**amministrazioni aggiudicatrici**» sono le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- «**enti aggiudicatori**» ai fini della disciplina di cui alla:
 - 1) **parte II** del Codice, gli enti che:
 - 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice;
 - 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
 - 2) **parte III** del Codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
 - 2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
 - 2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
 - 2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
- «**imprese pubbliche**» sono le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - c) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa
- «**procedure di affidamento**» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
- «**procedure aperte**» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- «**procedure ristrette**» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice;
- «**procedure negoziate**» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- «**affidamento diretto**» è la procedura semplificata di affidamento ad un operatore economico, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- «**ricerca di mercato**» è finalizzata a rilevare nel mercato la presenza di operatori economici qualificati, mediante acquisizione di informazioni tali da consentire la valutazione della capacità degli operatori stessi di rispondere al fabbisogno di Consorzio S.p.A. e l'analisi della congruità del valore delle prestazioni rispetto ai valori medi di mercato, per poi procedere all'affidamento;
- «**indagine di mercato**» è la procedura preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine

di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di Consorzio S.p.A. e di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di interpello;

- «**bando di gara**» è lo strumento con il quale Consorzio S.p.A., che intende aggiudicare un appalto pubblico mediante una procedura aperta, ristretta o negoziata, rende nota tale intenzione;
- «**lettera di invito**» è lo strumento con il quale, nel caso di una procedura ristretta, Consorzio S.p.A. invita, i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, a presentare offerta;
- «**interpello**» è lo strumento con il quale, nel caso di una procedura negoziata, Consorzio S.p.A. invita i soggetti dallo stesso selezionati a presentare offerta;
- «**avviso di gara**» è lo strumento con il quale la stazione appaltante rende nota l'intenzione di affidare un appalto.

Art. 2 - Autorizzazione e gestione dei contratti

1. L'affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria è di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei titolari di procure, nei limiti delle rispettive procure e deleghe a questi ultimi conferite.
2. I soggetti sopra indicati autorizzano la procedura di affidamento e contestualmente demandano tutte le procedure inerenti l'appalto, fino alla proposta di aggiudicazione, al Responsabile del Procedimento (di seguito indicato in breve "RP"), figura di seguito individuata.
3. L'aggiudicazione, ove prevista, e la stipulazione del contratto sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dei titolari di procure, nei limiti delle rispettive procure e deleghe loro conferite.
4. Sarà compito del RP procedere all'autorizzazione del subappalto, alla concessione delle proroghe e delle sospensioni contrattuali, mentre sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei titolari di procure, nei limiti delle rispettive procure e deleghe a questi ultimi conferite, l'approvazione di varianti al contratto.
5. Consorzio S.p.A., in quanto rientrante nell'ambito dei settori speciali, pur non essendo sottoposto alle norme proprie dei settori ordinari in merito alla Direzione Lavori (art. 101 del Codice) e al Collaudo (art. 102 del Codice) si ispira ai principi e alle norme previste dal Codice stesso in materia, per quanto compatibili, e degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice stesso (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ecc.).
6. Consorzio S.p.A., per quanto attiene alla nomina e alla definizione dei compiti di RP e degli altri soggetti incaricati alla gestione del contratto, rimanda alla procedura denominata "**Misura Organizzativa interna per la gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi di Consorzio S.p.A.**".

Art. 2.1 - Esame documentazione amministrativa e offerta economica. Seggio di Gara.

1. La verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica è curata da un Seggio di Gara monocratico, presieduto, di norma, da RP incaricato ed assistito da almeno un testimone. Nella fase di verifica della documentazione amministrativa, RP ha la facoltà di avvalersi di uno o più soggetti interni
2. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 2.2 - Commissione giudicatrice nelle procedure effettuate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Consorzio S.p.A., quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, demanda la valutazione ad una commissione giudicatrice, i cui componenti sono nominati secondo i criteri, armonizzati ove possibile con le disposizioni dell'art. 77 del Codice, non compatibile con Consorzio S.p.A., di seguito indicati:
 - a) la commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti tre o cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Si precisa che, al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione, è opportuno prevedere un numero di commissari, di regola, pari a tre, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a cinque. Nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa che però non assume il ruolo di componente del collegio;
 - b) la commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente del Consorzio S.p.A. competente per materia e, in caso di mancanza in organico, da un quadro o da un impiegato direttivo del Consorzio

S.p.A. Tenuto conto di come è strutturato il Consorzio S.p.A., il Presidente della commissione giudicatrice può essere anche il Responsabile Unico del Procedimento, così come può essere nominato un soggetto esterno con le modalità di cui alla successiva lettera g);

- c) i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 - d) i commissari non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - e) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
 - f) si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici l'art. 35-bis del D.Lgs. n° 165/2001, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del Codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 - g) i commissari diversi dal Presidente sono selezionati in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza. In caso di accertata carenza all'interno dell'organico consortile di adeguate professionalità, nonché nel caso in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all'oggetto dell'appalto, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra i funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, aventi specifica esperienza nelle attività oggetto dell'appalto da aggiudicare, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n° 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all'articolo 5 del D.P.R. n° 633/1972, aventi specifica esperienza nelle attività oggetto dell'appalto da aggiudicare;
 - professori universitari di ruolo, professori associati, ricercatori delle Università Italiane e posizioni assimilate nell'ambito di un elenco, aventi specifica esperienza nelle attività oggetto dell'appalto da aggiudicare formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.Gli elenchi di cui sopra sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale;
 - h) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 - i) le spese relative alla commissione giudicatrice sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione del Consorzio S.p.A.;
 - j) in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione
2. Le sedute di gara relative alla fase di valutazione delle offerte tecniche sono private e le relative attività devono essere verbalizzate

Art. 3 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO TRAMITE INTERPELLI.

Art. 3.1 - Affidamenti per importi inferiori a € 40.000,00.

1. Consorzio S.p.A. può acquisire in modo autonomo lavori, beni e servizi o servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi di valore inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, a un operatore economico in possesso di idonei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-

- professionale.
2. Il limite di valore di € 40.000,00 costituisce presupposto legittimante per l'utilizzo dell'affidamento diretto. Resta comunque, in ottemperanza ai principi dell'art. 30 del Codice e di quelli indicati al precedente art. 1 comma 2, motivare in merito alla scelta dell'affidatario e, ove possibile, operare nel rispetto del principio di rotazione.
 3. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120/2020, fino al 31.12.2021 o comunque fino alla vigenza delle previsioni di cui alla suddetta Legge n° 120/2020 e s.m.i., gli appalti di lavori per importi inferiori ad € 150.000,00 e gli appalti di forniture e servizi per importi inferiori ad € 75.000,00, potranno essere acquisiti mediante affidamento diretto.
 4. Al fine dell'affidamento, si può procedere anche mediante semplice interpello telefonico. In caso di interpello scritto saranno, di volta in volta, valutati gli elementi essenziali, previsti al successivo art. 6, da inserire nello stesso, come i tempi previsti per la ricezione dell'offerte.

Art. 3.2 - Affidamento lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 40.000,00 fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 comma 2 del Codice mediante interpello.

1. L'affidamento per importi pari o superiori ad € 40.000,00 fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 comma 2 del Codice può essere distinto nei seguenti limiti di importo:
 - a) per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 indistintamente per lavori, servizi e forniture: confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a tre, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) per valori pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 500.000,00, per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 lett. b) del Codice per i servizi e le forniture: confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a cinque, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti;
 - c) per valori pari o superiori a € 500.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00 solo per i lavori: confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a dieci, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti;
 - d) per valori pari o superiori a € 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, solo per i lavori: confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a quindici, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120/2020, fino al 31.12.2021 o comunque fino alla vigenza delle previsioni di cui alla suddetta Legge n° 120/2020 e s.m.i., gli appalti di lavori per importi inferiori ad € 150.000,00 e gli appalti di forniture e servizi per importi inferiori ad € 75.000,00, potranno essere acquisiti mediante affidamento diretto.
3. Consorzio S.p.A. avvia le procedure, di norma, con una determinazione a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente anche in forma semplificata a seconda dei casi, procedendo:
 - a) all'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo mediante apposita indagine di mercato (avviso) da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4 oppure mediante estrazione da appositi elenchi con le modalità stabilite dal successivo art. 5, specificando l'eventuale numero di soggetti che si intendono invitare al confronto competitivo e i relativi criteri che saranno utilizzati per individuare tali operatori rispetto a tutti quelli che hanno presentato manifestazione di interesse o che sono presenti negli elenchi.
 - b) all'invito degli operatori economici individuati, con le modalità di cui sopra, ad un confronto competitivo.
4. Il ricorso alla procedura è adeguatamente motivato con riferimento alle esigenze e al fabbisogno ai quali si fa fronte con l'acquisizione, alle eventuali particolari condizioni di contesto che inducono all'utilizzo della procedura semplificata, nonché al rispetto dei principi dell'art. 30 del Codice e di quelli indicato al precedente comma 2 dell'art. 1.
5. La determinazione a contrarre di cui ai precedenti commi può essere adottata come atto cumulativo per l'avvio contestuale di più procedure di affidamento diretto relative all'acquisizione di più tipologie di lavori, beni o servizi.

Art. 3.3 - Affidamento servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi per importi pari o superiori ad € 40.000,00 fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 comma 2 del Codice mediante interpello.

1. L'affidamento per importi pari o superiori ad € 40.000,00 fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35

comma 2 del Codice può essere distinto nei seguenti limiti di importo:

- a) per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00: confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di professionisti/società non inferiore a tre, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) per valori pari o superiori a € 100.000,00 ed inferiori a € 200.000,00: confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di professionisti/società non inferiore a cinque, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti;
 - c) per valori pari o superiori a € 200.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria: confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di professionisti/società non inferiore a sette, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120/2020, fino al 31.12.2021 o comunque fino alla vigenza delle previsioni di cui alla suddetta Legge n° 120/2020 e s.m.i., gli appalti relativi all'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi per importi inferiori ad € 75.000,00, potranno essere acquisiti mediante affidamento diretto.
3. Consorzio S.p.A. avvia le procedure, di norma, con una determinazione a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente anche in forma semplificata a seconda dei casi, procedendo:
- a) all'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo mediante apposita indagine di mercato (avviso) da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4 oppure mediante estrazione da appositi elenchi con le modalità stabilite dal successivo art. 5, specificando l'eventuale numero di soggetti che si intendono invitare al confronto competitivo e i relativi criteri che saranno utilizzati per individuare tali operatori rispetto a tutti quelli che hanno presentato manifestazione di interesse o che sono presenti negli elenchi.
 - b) all'invito degli operatori economici individuati, con le modalità di cui sopra, ad un confronto competitivo.
4. Il ricorso alla procedura è adeguatamente motivato con riferimento alle esigenze e al fabbisogno ai quali si fa fronte con l'acquisizione, alle eventuali particolari condizioni di contesto che inducono all'utilizzo della procedura semplificata, nonché al rispetto dei principi dell'art. 30 del Codice e di quelli indicato al precedente comma 2 dell'art. 1.
5. La determinazione a contrarre di cui ai precedenti commi può essere adottata come atto cumulativo per l'avvio contestuale di più procedure di affidamento diretto relative all'acquisizione di più tipologie di servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi.

Art. 4 - Individuazione degli operatori economici da invitare all'interpello tramite indagine di mercato.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di Consorzio S.p.A.
2. L'indagine di mercato è una fase che non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e, pertanto, Consorzio S.p.A. è tenuto ad evidenziare in ogni comunicazione relativa alla stessa tale condizione.
3. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RP deve mantenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, tenendo anche conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. L'indagine di mercato è realizzata invitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblicato per almeno quindici giorni sul profilo di Consorzio S.p.A. Qualora sussistano ragioni di urgenza, debitamente motivate da Consorzio S.p.A., il periodo di pubblicazione può essere ridotto a dieci giorni.
5. Le indagini di mercato possono essere pubblicizzate con strumenti ulteriori secondo le modalità ritenute più convenienti da Consorzio S.p.A., con modalità che assicurino forme di pubblicizzazione più significative in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
Tra gli strumenti ulteriori utilizzabili rientrano:
 - a) la pubblicazione su siti di altre stazioni appaltanti o centrali di committenza;
 - b) la pubblicazione su quotidiani e/o riviste specializzate;
 - c) la pubblicazione sul G.U.R.I.;

- d) la pubblicazione su siti specializzati nella diffusione di informazioni su appalti e concessioni;
- e) la comunicazione alle associazioni rappresentative degli operatori economici del settore interessato.
6. L'avviso di indagine di mercato, contiene almeno:
- 6.1 l'oggetto,
- 6.2 l'importo,
- 6.3 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice,
- 6.4 il possesso dei requisiti minimi di qualificazione e più specificatamente:
- LAVORI:
- a) per valori fino ad € 150.000,00 i requisiti di ordine tecnico - organizzativo sono quelli previsti all'art. 90 del D.P.R. n° 207/2010 o con la qualificazione SOA se posseduta;
- b) per valori superiori ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.
- In entrambi i casi, qualora il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca un ottimale livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare, Consorzio S.p.A. può, come anche indicato all'art. 134 e seguenti del Codice, richiedere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto. I requisiti potranno essere certificati ai sensi dell'art. 86 del Codice;
- FORNITURE e SERVIZI:
- Per quanto attiene ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A. oltre al possesso dei requisiti previsti all'art. 83 del Codice, da individuarsi, di volta in volta, a seconda dell'appalto. Consorzio S.p.A. può, come anche indicato all'art. 134 e seguenti del Codice, richiedere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto. I requisiti potranno essere certificati ai sensi dell'art. 86 del Codice;
- SERVIZI di INGEGNERIA ed ARCHITETTURA e INCARICHI TECNICO-AMMINISTRATIVI
- Per quanto attiene ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A. oltre al possesso dei requisiti previsti all'art. 83 del Codice, da individuarsi, di volta in volta, a seconda dell'appalto. Consorzio S.p.A. può, come anche indicato all'art. 134 e seguenti del Codice, richiedere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto. I requisiti potranno essere certificati ai sensi dell'art. 86 del Codice;
- 6.5 criterio di individuazione dei soggetti che hanno manifestato interesse:
- a) tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse per la procedura;
oppure
- b) numero limitato di operatori economici come di seguito specificato.
- Qualora Consorzio S.p.A. opti per l'invito al confronto competitivo di un numero limitato di operatori economici tra quelli che hanno presentato manifestazione d'interesse, è tenuto a specificare nella determinazione a contrarre e nell'avviso di indagine di mercato, i criteri mediante i quali sarà effettuata la selezione dei soggetti da invitare, scegliendo tra le seguenti soluzioni:
- a sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta; in tale ipotesi, Consorzio S.p.A. rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - indicazione di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, superiori a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla procedura e comunque coerenti con l'oggetto e le caratteristiche del lavoro, della fornitura di beni o del servizio da affidare;
 - indicazione di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale dimostrativi dell'esperienza specifica maturata dall'operatore economico in appalti o concessioni analoghi con quelli aventi ad oggetto i lavori, le forniture di beni o i servizi da affidare.
7. Il RP dà evidenza delle operazioni relative all'effettuazione dell'indagine di mercato.

Art. 5 - Individuazione degli operatori economici da invitare all'interpello tramite formazione di elenchi.

1. Il RP può individuare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo ricorrendo ad elenchi predisposti da Consorzio S.p.A., ove esistenti, come strumenti di pre-qualificazione generale, secondo le modalità definite nel precedente art. 4.
2. Costituiscono elenchi da cui attingere per i successivi confronti competitivi (interpelli) anche le graduatorie, in corso di validità (solitamente un anno), degli avvisi relativi ad indagini di mercato per appalti analoghi.
3. Consorzio S.p.A. può invitare al confronto competitivo:
 - a) tutti gli operatori economici iscritti all'elenco specifico cui si riferisce l'appalto da affidare
oppure
 - b) un numero limitato di operatori economici iscritti all'elenco specifico cui si riferisce l'appalto da affidare, comunque nel rispetto del numero minimo previsto ai precedenti artt. 3.2 e 3.3 comma 1, sempre se esistono sul mercato.
4. Qualora Consorzio S.p.A. opti per l'invito al confronto competitivo di un numero limitato di operatori economici tra quelli iscritti all'elenco, sceglie tra le seguenti soluzioni:
 - a) sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta; in tale ipotesi, Consorzio S.p.A. rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - b) operazione selettiva automatizzata, qualora l'elenco sia gestito con specifico software che garantisca il sorteggio casuale;
 - c) a rotazione;
 - d) indicazione di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, superiori a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla procedura e comunque coerenti con l'oggetto e le caratteristiche del lavoro, della fornitura di beni o del servizio da affidare;
 - e) indicazione di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale dimostrativi dell'esperienza specifica maturata dall'operatore economico in appalti o concessioni analoghi con quelli aventi ad oggetto i lavori, le forniture di beni o i servizi da affidare.
5. Il RP dà evidenza delle operazioni relative all'effettuazione dell'estrazione degli operatori economici dall'elenco.
6. Il RP potrà derogare al numero indicato ai precedenti artt. 3.2 e 3.3 comma 1 dei soggetti da interpellare, per oggettive ragioni di necessità e/o di urgenza debitamente motivate ed elencate quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo al successivo art. 9.

Art. 6 - Formalizzazione dell'interpello.

1. Consorzio S.p.A., mediante semplice interpello, simultaneamente a mezzo telefax o posta elettronica, invita tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta, a mezzo posta, telefax o posta elettronica.
2. L'interpello dovrà contenere gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta, tra cui:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo/onorario complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati a seguito di un'indagine di mercato o da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali dichiarati in base ai quali sono stati invitati;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) l'eventuale ricorso alla rinegoziazione delle offerte;
 - g) la misura delle penali;

- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale richiesta di garanzie;
- j) il nominativo dei RP incarichi in ogni fase della procedura;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, ove previsti.

Art. 7 - Termini e modalità di ricezione delle offerte negli interpelli.

1. Il termine per la ricezione delle offerte dalla richiesta, **per lavori, servizi e forniture**, non potrà essere inferiore a:
 - a) **10 giorni** per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00, indistintamente per lavori servizi e forniture;
 - b) **15 giorni** per valori pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00, per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 lett. b) del Codice per i servizi e le forniture;
 - c) **20 giorni** per valori pari o superiori a € 1.000.000,00 ed inferiori **alla soglia comunitaria**, per i lavori.
2. Il termine per la ricezione delle offerte dalla richiesta, **per servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi**, non potrà essere inferiore a:
 - a) **7 giorni** per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00;
 - b) **12 giorni** per valori pari o superiori a € 100.000,00 ed inferiori a € 200.000,00;
 - c) **15 giorni** per valori pari o superiori a € 200.000,00 ed inferiori **alla soglia comunitaria**.
3. Tutti i termini sopra indicati potranno, per comprovate motivazioni di urgenza debitamente motivate, essere ridotti.
4. I termini per la ricezione delle offerte dovranno comunque essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dell'oggetto del contratto, del tempo ritenuto necessario per la preparazione delle offerte e per gli eventuali sopralluoghi.
5. Le modalità di ricezione delle offerte, **per lavori, servizi e forniture**, sono le seguenti:
 - a) per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 potranno pervenire a mezzo telefax, mail o in busta chiusa, recante all'esterno l'oggetto dell'appalto ed il mittente.
 - b) per valori pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori **alla soglia comunitaria** devono essere presentate in busta chiusa, recante all'esterno l'oggetto dell'appalto ed il mittente.
6. Le modalità di ricezione delle offerte, **per servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi**, sono le seguenti:
 - a) per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00 potranno pervenire a mezzo telefax, mail o in busta chiusa, recante all'esterno l'oggetto dell'appalto ed il mittente;
 - b) per valori pari o superiori a € 100.000,00 ed inferiori **alla soglia comunitaria** devono essere presentate in busta chiusa, recante all'esterno l'oggetto dell'appalto ed il mittente.

Art. 8 - Principio di rotazione.

Nell'individuare i soggetti con i quali procedere all'affidamento di forniture di beni, di servizi, di lavori e servizi di ingegneria ed incarichi tecnico-amministrativi ad un operatore economico, Consorzio S.p.A. applica, qualora possibile e qualora non crei pregiudizio all'attività, il principio di rotazione.

Art. 9 - Disciplina delle possibili deroghe al principio di rotazione e deroghe al numero minimo di imprese da invitare

1. Al fine di tutelare il perseguimento dell'interesse pubblico e di garantire efficacia ed economicità alle procedure di affidamento, Consorzio S.p.A. può, in via eccezionale e per ragioni di necessità ed urgenza, derogare all'applicazione del principio di rotazione di cui al precedente art. 8 e al numero minimo di imprese da invitare, quando ricorrono:
 - a) situazioni riscontrabili effettive assenze di alternative, quali:
 - a.1) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività, opere o incarichi che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quello a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio al Consorzio S.p.A. per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

- a.2) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da comportare necessariamente l'affidamento all'operatore economico che sia in possesso del più elevato grado di specializzazione nel mercato settoriale di riferimento, al fine di evitare pregiudizi o di ridurre rischi di danno per Consorzio S.p.A.;
- a.3) privativa industriale o ipotesi assimilabili in cui solamente un operatore del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità del Consorzio;
- a.4) forniture di ricambi specifici per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
- a.5) manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- a.6) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità al fine di evitare pregiudizi o di ridurre rischi di danno per Consorzio S.p.A. nell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi;
- a.7) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
- a.8) contratti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure selettive;
- a.9) necessità di portare a termine contratti in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento ad attività rimaste incompiute a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- a.10) ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
- a.11) obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Consorzio S.p.A.;
- a.12) in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- a.13) prestazioni di lavori, forniture, servizi e incarichi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
- a.14) speciali ed eccezionali circostanze;
- b) acquisizione di lavori, beni, servizi e incarichi aventi valore fino ad € 5.000,00, qualora ricorrano esigenze di limitata complessità, per i quali, vista la modesta entità della spesa, non risulti conveniente ricorrere agli ordinari sistemi di approvvigionamento o perché non sono gestibili nell'ambito di appalti di lavori forniture o di servizi di maggior rilievo.

Art. 10 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURE APERTE O RISTRETTE.

1. Consorzio S.p.A. può ricorrere alle procedure aperte e ristrette, anziché a quella finora disciplinata, quando rileva che per un appalto vi sia un interesse particolare nel mercato di riferimento, o addirittura un interesse transfrontaliero certo, in ragione del luogo dell'esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, nonché delle caratteristiche delle attività nell'ambito del settore in questione, adotta le procedure di gara più adeguate e utilizza i mezzi di pubblicità più idonei per garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato agli operatori economici.
2. I requisiti minimi di qualificazione sono quelli previsti al precedente art. 4 comma 6.4.

Art. 10.1 - Ambiti di pubblicità procedura aperta o ristretta.

1. Nel caso di appalti da affidarsi previa pubblicazione di bando di **procedura aperta o ristretta** si procederà alle seguenti pubblicazioni:

Lavori:

- a) per valori inferiori a € 500.000,00: sui siti informatici di Consorzio S.p.A., della Regione Liguria e sul sito dell'Unione Industriali di Savona;
- b) per valori pari o superiori a € 500.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria: sul G.U.R.I., sui siti informatici di Consorzio S.p.A., della Regione Liguria e sul sito dell'Unione Industriali di Savona e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale;

Forniture e Servizi:

- a) per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00: sui siti informatici di Consorzio S.p.A., della Regione Liguria;
- b) per valori pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria: sul G.U.R.I., sui siti informatici di Consorzio S.p.A., della Regione Liguria;

Servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi

- a) per valori pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00: sui siti informatici di Consorzio S.p.A., della Regione Liguria e degli Ordini/Albi professionali pertinenti;
- b) per valori pari o superiori a € 100.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria: sul G.U.R.I., sui siti informatici di Consorzio S.p.A., della Regione Liguria e degli Ordini/Albi professionali pertinenti.

2. E' sempre possibile ampliare i livelli di pubblicità, tenendo conto dell'importo e della particolarità dell'appalto.

Art. 10.2 - Termini e modalità per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

1. Nel caso di **procedure aperte**, il termine per la ricezione delle offerte dalla pubblicazione del bando non potrà essere inferiore a:

Lavori:

- a) **10 giorni** per importi fino ad € 150.000,00;
- b) **15 giorni** per importi compresi tra € 150.000,01 ed € 1.000.000,00;
- c) **20 giorni** per importi compresi tra € 1.000.000,01 e la soglia comunitaria.

Forniture e servizi:

- a) **10 giorni** per importi fino ad € 150.000,00;
- b) **15 giorni** per importi compresi tra € 150.000,00 ed € 300.000,00;
- c) **20 giorni** per importi compresi tra € 300.000,00 e la soglia comunitaria.

Servizi di ingegneria ed architettura e incarichi tecnico-amministrativi:

- a) **10 giorni** per importi fino ad € 100.000,00;
- b) **15 giorni** per importi compresi tra € 100.000,00 ed € 200.000,00;
- c) **20 giorni** per importi compresi tra € 200.000,00 e la soglia comunitaria.

2. Nel caso di **procedure ristrette**, indistintamente dall'importo dell'appalto e dalla natura dello stesso, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non potrà essere inferiore a **10 giorni** dalla pubblicazione del bando, mentre il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a **15 giorni** dall'invio della lettera di invito.
3. E' sempre possibile ampliare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte tenendo conto dell'importo e della particolarità dell'appalto.

Art. 11 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE PER INTERPELLI, PROCEDURE APERTE E RISTRETTE.

Art. 11.1 - Criteri di aggiudicazione.

1. Consorzio Spa procederà all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I suddetti criteri saranno espressamente individuati nell'interpello, nella lettera di invito o nel bando/avviso di gara.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50 del Codice, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (importo modificato ad € 75.000,00 fino al 31.12.2021 o comunque fino alla vigenza delle previsioni di cui alla suddetta Legge n° 120/2020 e s.m.i., dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120/2020);
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura

tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (importo modificato ad € 75.000,00 fino al 31.12.2021 o comunque fino alla vigenza delle previsioni di cui alla suddetta Legge n° 120/2020 e s.m.i., dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120/2020);

- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (importo modificato ad € 75.000,00 fino al 31.12.2021 o comunque fino alla vigenza delle previsioni di cui alla suddetta Legge n° 120/2020 e s.m.i., dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120/2020) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
3. Indipendentemente dal criterio scelto, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario, è facoltà del RP, indicandolo espressamente (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione del prezzo con un determinato numero di concorrenti.
4. Nel caso in cui, infine, sia prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia ... etc.).

Art. 11.2 - Conclusione della procedura – Determinazione di affidamento.

1. Una volta concluse le operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte e adottate le decisioni derivanti dall'eventuale verifica delle offerte anormalmente basse, il Seggio di Gara elabora la graduatoria di merito definitiva e formalizza nel verbale di gara la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore tecnico, nei limiti delle rispettive procure e deleghe loro conferite, ad avvenuta verifica documentale dei requisiti dichiarati in fase di gara dal soggetto primo in graduatoria, dichiarano l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice.
3. La determinazione di aggiudicazione diviene efficace una volta che sono stati conclusi i controlli relativi all'assenza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo al solo aggiudicatario.
4. Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Consorzio S.p.A.

Art. 12 – FASE POST AGGIUDICAZIONE.

Art. 12.1 - Termine dilatorio, stipulazione del contratto e facoltà di recesso.

1. Per affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00 per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 lett. b) del Codice per le forniture e i servizi non si applica il termine dilatorio, in forza della specifica deroga prevista dall'art. 32, comma 10, lett. b) dello stesso Codice.
2. I contratti, indipendentemente dal valore, sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata o mediante scrittura privata.
3. Consorzio SpA ha comunque diritto al recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del servizio idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 12.2 - Garanzie e coperture assicurative.

1. La documentazione di gara specificherà la natura, l'entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste.
2. Consorzio S.p.A. può prevedere la copertura del rischio di mancata sottoscrizione dell'affidamento (provvisoria) e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale (definitiva), attenendosi in analogia alle disposizioni del Codice.
3. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, fino al 31.12.2021 o comunque fino alla vigenza delle previsioni di cui alla suddetta Legge n° 120/2020 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n° 120/2020, Consorzio S.p.A. non richiede, comunque, le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93
4. Per l'affidamento di lavori, Consorzio S.p.A. ha inoltre facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari la

prescrizione dell'obbligo di stipulare:

- polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti, nonché per responsabilità civile terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire attenendosi ai principi del Codice;
 - garanzie fideiussorie relative al pagamento della rata di saldo;
 - polizza di assicurazione indennitaria decennale.
5. Per l'affidamento di incarichi professionali, può prevedere la copertura degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale (definitiva), attenendosi in analogia alle disposizioni del Codice, oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 12.3 - Tracciabilità e split payment.

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
3. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Consorzio Spa ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
5. Consorzio S.p.A. è in regime di Split Payment ai sensi del DPR n° 633/72 art. 17 ter del Dlgs. N° 50/2017 art. 1 comma. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.

Art. 12.4 - Esecuzione del contratto di lavori, controlli, verifiche di conformità e collaudi.

1. Per la fase esecutiva, di contabilizzazione e di collaudo, si applicheranno le modalità indicate nei capitolati di gara, di volta in volta, o dalla disciplina interna. In mancanza si applicherà la normativa vigente.
2. Per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 la contabilità lavori può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori, se nominato, o del RP sulle fatture di spesa che in tal caso fungerà anche da certificato di regolare esecuzione.
3. Il collaudo è normalmente eseguito attraverso la forma del certificato di regolare esecuzione che dovrà essere redatto entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori.
4. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare un collaudo in corso d'opera e conseguentemente di nominare un collaudatore, fatti salvi i casi obbligatori previsti per legge.
5. Eventuali controversie saranno demandate al Foro di Savona.

Art. 12.5 - Verifiche di conformità di forniture di beni e di servizi ed eventuale contabilità.

1. Per la fase esecutiva, di contabilizzazione e attestazione di regolare esecuzione, si applicheranno le modalità indicate nei capitolati di gara, di volta in volta. In mancanza si applicherà la normativa vigente.
2. Il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), se nominato, o il RP applica le procedure di controllo e di contabilizzazione stabilite nel relativo contratto secondo termini dipendenti dalla specificità dell'appalto, anche a campione.
3. La verifica di conformità, ove prevista, è normalmente eseguita attraverso la forma dell'attestato di conformità che deve essere redatto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'appalto.
4. Tale verifica potrà essere anche attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura, senza limiti di importo.
5. Eventuali controversie saranno demandate al Foro di Savona.

Art. 12.6 – Subappalto e sub-affidamenti.

Per le richieste di subappalto il Consorzio S.p.A. applica l'art. 105 del Codice. E' disponibile sul sito consortile www.depuratore.sv.it nella sezione Gare e Contratti la modulistica per poter effettuare le relative richieste di subappalto e sub-affidamento.

Art. 13 – RICERCA DI MERCATO

1. Il RP, o chi per esso demandato, effettua una ricerca di mercato, nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi.
2. La ricerca di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di Consorzio S.p.A.
3. La ricerca di mercato non è una procedura di gara.
4. Durante lo svolgimento delle ricerche di mercato il RUP deve mantenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
5. La ricerca di mercato può essere realizzata:
 - a. acquisendo informazioni da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti da Consorzio S.p.A.;
 - b. acquisendo informazioni da altre Amministrazioni/Enti che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che Consorzio S.p.A. intende affidare;
 - c. verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
 - d. invitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti.
6. Le ricerche di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da Consorzio S.p.A., con modalità che assicurino un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
7. Le informazioni acquisite nella ricerca di mercato sono elaborate dal RP al fine di:
 - a. individuare un numero sufficiente di operatori economici con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere assoggettati a una procedura di valutazione, nella quale sono esaminati gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo a ciascuno riferibili o da ciascuno eventualmente proposti;
 - b. individuare tra i soggetti sub a) l'operatore economico per il quale gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo siano i più congrui nel rapporto qualità-prezzo riferito all'esigenza di Consorzio S.p.A.
8. Il rapporto tra qualità e prezzo in base al quale viene individuato l'operatore economico con il quale procedere mediante affidamento diretto all'acquisizione di lavori, beni o servizi è valutato in base ai seguenti parametri:
 - a. a parità di prestazioni e di condizioni particolari di resa delle stesse, miglior valore economico rilevato o proposto;
 - b. a parità di prestazioni, ma in presenza di differenti condizioni particolari di resa delle stesse, comprese eventuali prestazioni migliorative proposte dall'operatore economico, miglior valore economico rapportato al quadro prestazionale più ampio e articolato.

Art. 14 – NORME GENERALI

Art. 14.1 - Obbligo di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza in ragione della attività prestata, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'eventuale utilizzo di dati ed informazioni da parte del Appaltatore è subordinato alla previa autorizzazione da parte di Consorzio S.p.A..

2. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Consorzio S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura stipulato, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Art. 14.2 - Tutela della privacy.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
2. Il Titolare del trattamento è il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) viene individuato attraverso atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione; tutti i dati inerenti i contratti di appalto verranno trattati ai sensi della normativa vigente.

Art. 14.3 - Doveri di correttezza.

1. L'Appaltatore si impegna, oltre al rispetto scrupoloso delle normative in materia di appalti, ad agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti di Consorzio S.p.A., di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
2. L'Appaltatore si impegna a stabilire rapporti commerciali improntati alla correttezza e alla trasparenza.

Art. 14.4 – Concorrenza.

L'Appaltatore si impegna ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e a rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

Art. 14.5 - Politica Ambientale.

1. Consorzio S.p.A. opera con un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS.
2. Consorzio S.p.A. potrà, a seconda della particolarità dell'appalto, richiedere all'Appaltatore il possesso di tali certificazioni.
3. Sul sito informatico www.depuratore.sv.it è disponibile la Politica Ambientale consortile cui il soggetto affidatario dell'appalto dovrà attenersi scrupolosamente per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell'ambiente. Tale Politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell'ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte. E' compito di Consorzio S.p.A. diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Si riporta nel seguito un prospetto degli aspetti ambientali più frequentemente correlati alle attività delle ditte operanti per conto di Consorzio S.p.A., con alcune delle misure necessarie per la riduzione della significatività degli stessi.

Aspetto ambientale	Misure di contenimento
Fognature e Depuratori - Scarichi idrici	Intervento rapido anche in reperibilità, rispetto dei tempi previsti dalla Carta del SII. Utilizzo massiccio degli autospurghi. Manutenzione programmata dei tratti fognari per evitare disservizi.
Acquedotto - Interruzione erogazione acqua potabile	Intervento rapido anche in reperibilità, rispetto dei tempi previsti dalla Carta del SII. Interventi programmati e ricorso a bypass o autobotti di emergenza. Affissione di manifesti per l'interruzione del Servizio nelle zone interessate.

Fognature e Depuratori - Odori	Chiusura delle fonti di emissione anche durante i lavori: la fognatura può generare cattivi odori. Per i lavori la risposta non è tanto nei deodorizzatori quanto nell'attività di autospurgo.
Acquedotto, Fognature e Depuratori - Rumore	Si opera in tutte le zone di classificazione acustica. Operando in periodo diurno, con la forte determinazione di non arrecare inutile disturbo ai privati, non dovrebbero esserci proteste. Gli aspetti ambientali scarichi idrici e odori solitamente sono prioritari rispetto al rumore che non ha mai generato proteste.
Acquedotto, Fognature e Depuratori - Produzione di rifiuti ed emissioni in atmosfera	In accordo a quanto stabilito dal DLgs. 152/2006 (Parte IV per i rifiuti, V per le emissioni). L'Appaltatore è responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere e dovrà provvedere agli smaltimenti in proprio. A richiesta del Consorzio, dovrà esibire copia dei contratti con gli smaltitori autorizzati e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti. Non si prevedono emissioni se non quelle poco significative (data durata e flusso di massa) derivanti da taglio termico, saldatura e gruppi elettrogeni.
Acquedotto, Fognature e Depuratori - Traffico indotto	Occorre limitare eventuali interferenze con il traffico degli autoveicoli prendendo accordi con la Polizia Municipale e disponendo adeguata segnaletica. Concentrare nei tempi quegli interventi che più interferiscono con il traffico. Particolare importanza rivestono il discorso della Segnaletica, così come il vestiario e l'illuminazione notturna.
Acquedotto, Fognature e Depuratori - Proteste di parti interessate o di organi di sorveglianza	Contatti preventivi con i proprietari delle aree limitrofe al cantiere e nel caso iniziative per ridurre all'origine le eventuali proteste. Spesso gli interventi scaturiscono da segnalazioni. Analisi chimiche delle acque.
Impatto visivo	Normalmente poco significativo
Acquedotto, Fognature e Depuratori - Consumo di energia e risorse	Consumo di gasolio per i mezzi, reagenti, sostanze, Kwh ed altro ma normalmente rivestono priorità l'aspetto scarichi idrici e l'Interruzione erogazione acqua potabile. Poco significativo
Acquedotto, Fognature e Depuratori - Attività svolte da Ditte Appaltatrici	Poiché anche le ditte operano in reperibilità è evidente che il loro impegno è altrettanto importante per evitare inquinamenti o interruzioni del Servizio (aspetti ambientali definiti ai punti precedenti). Secondo modalità già in essere, saranno dettagliati in un resoconto relativo: <ul style="list-style-type: none"> • Fermate per rotture tubi ed interventi di riparazione e sostituzione di tratti di condotta • Attività di autospurgo (sversamenti nei rii, interventi accidentali di spurgo più significativi, interventi sulle vasche e sugli impianti di sollevamento e depurazione)

Art. 14.6 - Normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.A. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Tutti i fornitori sono sottoposti alla normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n° 300/2000 (D.Lgs n° 231/2001).

3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa dei contratti sottoscritti con il Consorzio S.p.A. previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.A. stesso.

Art. 14.7 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti all'applicazione del Protocollo per l'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consozio S.p.a. sono sottoposti all'applicazione del Protocollo per lo sviluppo della Legalità e la trasparenza degli appalti pubblici predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. in data 18.06.2018, reperibile sul sito www.depuratore.sv.it nella sezione Gare e Contratti.

Art. 14.8 - Cause di incompatibilità generale e divieti.

1. E' vietata la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento ai soggetti:
 - a. i cui legali rappresentanti, direttori tecnici e procuratori generali e/o speciali che abbiano vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti di Consorzio S.p.A.;
 - b. i cui dipendenti abbiano, negli ultimi tre anni di servizio, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio S.p.a. (art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n°165/2001).
2. Sono da ritenersi inoltre cause ostative:
 - le cause di esclusione, nessuna esclusa, di cui all'art. 80 del Codice;
 - la sussistenza di sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
 - le gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, e contenziosi in precedenti incarichi conferiti dal Consorzio S.p.A.

Art. 14.9 - Obblighi di trasparenza relativi agli atti delle procedure semplificate.

Tutti gli atti delle procedure di acquisizione dal presente regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sia con riferimento agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1 sia con riguardo alle modalità di pubblicizzazione estesa previste dal comma 2 della stessa disposizione.

Art. 14.10 - Cassa interna.

Consorzio S.p.A., qualora non risulti conveniente ricorrere ai sistemi di approvvigionamento e di pagamento previsti dal presente Regolamento o dal Codice, può procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione di lavori, beni o servizi attraverso il servizio interno di cassa, con le modalità previste dalla corrispondente procedura interna aziendale.

Art. 14.11 - Riferimenti generali e adeguamento dinamico.

Qualora le disposizioni del Codice di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'ANAC siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 14.12 - Rinvio

Il presente Regolamento consortile è disponibile sul sito www.depuratore.sv.it. Tutto quanto non forma oggetto del presente Regolamento si intende subordinato alle disposizioni normative in materia. La partecipazione alle procedure indette dal Consorzio è subordinata all'implicita accettazione del presente Regolamento consortile, fatte salve diverse prescrizioni che verranno di volta in volta indicate nei singoli procedimenti di gara.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Flavio Raimondo)

